

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1979

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

(79/641/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 20 bis,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 40 bis,

considerando che, a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, alcune denominazioni botaniche impiegate nelle direttive relative alla commercializzazione delle sementi si sono rivelate erranee o di una autenticità dubbia ;

considerando che è opportuno adattare queste denominazioni a quelle normalmente ammesse in campo internazionale ;

considerando che è opportuno pertanto modificare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE concernenti, rispettivamente, la commer-

cializzazione delle sementi di piante foraggere, di sementi di cereali, di sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ;

considerando che alcune disposizioni delle dette direttive nonché della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE⁽⁸⁾, utilizzano la nozione di specie, determinando così il campo di applicazione di queste disposizioni ; che le modifiche apportate dalla presente direttiva alla nomenclatura sono senza influenza sull'interpretazione delle dette disposizioni ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di riproduzione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle piante foraggere, è modificata come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), le denominazioni delle specie seguenti :

Agrostis canina L. ssp. *canina* Hyd. — Agrostide canina

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. — Avena altissima

Phleum bertolinii DC — Fleolo bulboso

Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. — Avena bionda

sono sostituite da :

Agrostis canina L. — Agrostide canina

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl. — Avena altissima

(1) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 350 del 14. 12. 1978, pag. 27.

(3) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(4) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(5) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

(6) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.

(7) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(8) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.

Phleum bertolonii DC. — Fleolo bulboso

Trisetum flavescens (L.) Beauv. — Avena bionda

2. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera b), le denominazioni delle specie seguenti :

Medicago varia Martyn — Medica varia

Onobrychis sativa Lam. — Lupinella

Pisum arvense L. — Pisello da foraggio

Trigonella foenumgraecum L. — Fieno greco

sono sostituite da :

Medicago x varia Martyn — Medica varia

Onobrychis viciifolia Scop. — Lupinella

Pisum sativum L. (partim) — Pisello da foraggio

Trigonella foenum-graecum L. — Fieno greco

3. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera b), le denominazioni delle specie seguenti :

Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. — Favetta

Vicia faba L. var minor (Peters.) Bull — Favino

sono sostituite da :

Vicia faba L. (partim) — Favino

4. All'articolo 3, paragrafo 1, le denominazioni delle specie seguenti :

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L.

sono sostituite da :

Medicago x varia Martyn

Pisum sativum L.

5. All'allegato I, punto 2 e punto 4, all'allegato II, parte I, punto 1, e all'allegato II, parte II, punto 1, la denominazione della specie seguente :

Pisum arvense

è sostituita da :

Pisum sativum

6. All'allegato II, parte I, punto 2 A, parte II, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti :

Agrostis canina ssp. canina

Medicago varia

Onobrychis sativa

Pisum arvense

sono sostituite da:

Agrostis canina

Medicago x varia

Onobrychis viciifolia

Pisum sativum

7. All'allegato II, parte I, punto 2 A, parte II, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti :

Vicia faba ssp. var. equina

Vicia faba var. minor

sono sostituite da :

Vicia faba

8. All'allegato II, parte I, punto 2 B, lettera e), le denominazioni delle specie seguenti :

Pisum arvense

Vicia faba spp.

sono sostituite da :

Pisum sativum

Vicia faba

Articolo 2

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, è modificata come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti :

Hordeum distichum L. — Orzo distico

Hordeum polystichum L. — Orzo polistico

sono sostituite da :

Hordeum vulgare L. — Orzo

2. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti :

Triticum aestivum L. — Frumento tenero

Triticum durum L. — Frumento duro

sono sostituite da :

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. —
Frumento tenero

Triticum durum Desf. — Frumento duro

3. All'allegato I, punto 5 B, lettera a), all'allegato II, punto 1 A, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti :

Hordeum distichum

Hordeum polystichum

sono sostituite da :

Hordeum vulgare

Articolo 3

La direttiva 69/208/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, è modificata come segue :

1. Le denominazioni seguenti sostituiscono le denominazioni elencate nell'articolo 2, paragrafo 1, parte A :

Arachis hypogaea L. — Arachide

Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern. —
Senape bruna

Brassica napus L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk. —
Colza

Brassica nigra (L.) W. Koch — Senape nera

Brassica rapa L. (partim) — Navette

Cannabis sativa L. — Canapa

Carum carvi L. — Cumino

Glycine max (L.) Merr. — Soia

Gossypium spp. — Cotone

Helianthus annuus L. — Girasole

Linum usitatissimum L. — Lino tessile, lino oleaginoso

Papaver somniferum L. — Papavero

Sinapis alba L. — Senape bianca

2. All'articolo 3, paragrafo 1, la denominazione della specie

Brassica campestris L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk.

è soppressa.

La denominazione

Brassica rapa L. (partim)

è aggiunta dopo la denominazione

Brassica napus L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk.

3. All'allegato I, punto 2, la denominazione della specie seguente :

Brassica napus oleifera

è sostituita da :

Brassica napus ssp. *oleifera*

4. All'allegato II, parte I, punto 3 A, la denominazione della specie *Brassica campestris* ssp. *oleifera*

è soppressa.

La denominazione

Brassica rapa

è aggiunta dopo la denominazione

Brassica napus ssp. *oleifera*

5. All'allegato III, la denominazione della specie seguente :

Brassica campestris spp. *oleifera*

è sostituita da :

Brassica rapa

Articolo 4

La direttiva 70/458/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, è modificata come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti :

Citrullus vulgaris L. — Anguria

Daucus carota L. ssp. *sativus* (Hoffm.) Hayek —
Carota

Petroselinum hortense Hoffm. — Prezzemolo

Pisum sativum L. (excl. *P. arvense* L.) — Pisello

Valerianella locusta (L.) Betcke (*V. olitoria* Polt.) —
Valeriana

Vicia faba major L. — Fava da orto

sono sostituite da :

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai —
Anguria

Daucus carota L. — Carota

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill —
Prezzemolo

Pisum sativum L. (partim) — Pisello ad eccezione
del pisello da foraggio

Valerianella locusta (L.) Laterr. — Valeriana

Articolo 5

Vicia faba L. (partim) — Fava da orto

2. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, la denominazione della specie

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) — Pomodoro

è soppressa.

La denominazione

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell — Pomodoro

è aggiunta dopo la denominazione :

Lactuca sativa L. — Lattuga

3. All'allegato II, punto 3, lettera a), e all'allegato III, punto 2, le denominazioni seguenti :

Citrullus vulgaris

Petroselinum hortense

Solanum lycopersicum

sono sostituite da :

Citrullus lanatus

Petroselinum crispum

Lycopersicon lycopersium

Le disposizioni della presente direttiva non ostano l'applicazione delle altre disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE e delle disposizioni della direttiva 70/457/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° luglio 1980.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente